

SENTENZA N° [REDACTED] / 19

SENT. N. [REDACTED]

R. G. [REDACTED]

CRON. [REDACTED]

REG. [REDACTED]

GIUDICE DI PACE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Napoli, Avv. Lidia CHERCHIA ha pronunciato la seguente

SENTEZA

nella causa iscritta al N. [REDACTED] R. G. dal 2019 riservata all'udienza del 06/05/2020.

TRA

[REDACTED], nata a Napoli il [REDACTED] e residente in [REDACTED] A) alla Via [REDACTED] 43, (C.F. [REDACTED]) e [REDACTED] nato a Napoli il [REDACTED] è residente in Napoli alla [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), cliente domati in Napoli alla Piazza E. Novio, 14, presso lo studio dell'Avv. Andrea GAUDINO, (C.F. GDNNN... 3C17839K), che li rappresenta e difende, giusta procura allegata all'atto di citazione.

- ATTORI -

RYANAIR DAC, (già Ryanair Ltd), in persona del suo procuratore speciale Jánosz KOMOREK, con sede in Dublin Airport, County Dublin, Irlanda, rappresentata e difesa, giusta procura generale nominata eletta in data 26/01/2012 a seguito del Notaio [REDACTED] e procura speciale allegata all'atto di comparsa di costituzione e disposta, ognuentamente o disgiuntivamente dall'Avv. [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), del Foro di Verona, dall'Avv. [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), del Foro di Torino e dall'Avv. [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), del Foro di Salerno, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Salerno, (SA) alla Via Settimio Möbilio, 7;

- CONVENUTA -

Cedolazione, come da verbali di causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO:

Con atto di citazione, ritualmente notificato, gli istanti [REDACTED] e [REDACTED], esponevano di aver acquistato presso la società RYANAIR LIMITED, due biglietti aerei tratta a/r Napoli/Malaga con partenza prevista per il giorno 12/05/2019 alle ore 20.20 e rientro a Napoli previsto per la data 19/05/2019 alle ore

17.15, pagando l'importo di € 150,52; che in data 15/03/2019, l'istante [REDACTED]
[REDACTED], incinta, aveva avvertito un malore improvviso e lancinante, a seguito della
quale il medico aveva emesso un certificato medico con il quale accertava minaccia
d'abortede perdite sanguigne e prescriveva 60 giorni di riposo; che a seguito della
gravità/danza difficile, non avevano potuto effettuare il viaggio prenotato e regolarmente
pagato; che al fine di ricevere il rimborso del prezzo dei biglietti, in data 29/07/2019
avevano inviato a mezzo email formale richiesta di rimborso alla società RYANAIR
LIMITED, con esito negativo.

Con il predetto atto, gli istanti chiedevano, l'accoglimento della domanda e per l'effetto
condannare la convenuta RYANAIR LTD, in persona del legale rappresentante, al rimborso
del prezzo dei biglietti acquistati pari ad € 150,52, oltre la somma di € 849,43 per il
risarcimento del danno ulteriore, da quantificarsi anche secondo quanto sulla base dei
disegni passati dovuti al mancato rimborso previsto dalla legge, comunque non superiore al
limite della competenza per valori di € 1.000,00 dell'indice d'atto, vinte le spese di lite.
All'udienza di comparizione si costituiva la contadina RYANAIR DAC, (già Ryanair
Ltd), la quale impugnava la domanda perché riconosciuta in fatto e diritto.

Prodotta documentazione, la causa, sulla base delle conclusioni veniva riservata a
sentenza all'udienza del 06/11/2020

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e come tale va respinta.

Va osservato che secondo il Codice del Turismo (D.Lgs. 23.5.2014 n. 79), il
consumatore può annullare un viaggio e avere un rimborso senza pagare alcuna penale
se l'annullamento è dovuto a motivi di salute. Questo anche quando non ha stipulato
nessuna assicurazione con l'agenzia. Nello specifico, tra i fatti non imputabili alla
volontà del consumatore, troviamo un'improvvisa malattia. Inoltre "L'art. 36, lett. d),
del D. Lgs. N. 79/2014 – cosiddetto codice del turismo – stabilisce che i pagamenti in
conta, se non sono versati a titolo di cuparra, ma gli effetti di cui all'articolo 1385 del
codice civile non si producono qualora il recasso dipenda da fatto sopravvenuto non
imputabile, ovvero sia giustificato dal grave inadempimento di contraparte.

La risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione, con la
consegnata possibilità di arrivare i rimedi restitutori ai sensi dell'art. 1483 cod. civ.,
può essere invocata da entrambe le parti del rapporto obbligatorio innalzato, e

cioè sia dalla parte la cui prestazione sia divenuta impossibile sia da quella la cui prestazione sia rimasta possibile. In particolare, l'impossibilità sopravvenuta della prestazione si ha non solo nel caso in cui sia divenuta impossibile l'esecuzione della prestazione del debitore, ma anche nel caso in cui sia divenuta impossibile l'utilizzazione della prestazione della controparte, quando tale impossibilità sia comunque non imputabile al creditore e il suo interesse a riceverla sia venuto meno, verificandosi in tal caso la sopravvenuta irrealizzabilità della finalità espressa in base alla causa concreta del contratto e la conseguente estinzione dell'obbligazione (cfr. Cass. 26958/2007)“.

“L'art. 1463, c.c. assume una funzione di protezione in relazione alla partita impossibilità a sfuggire dalla prestazione pattuita e ciò è fondamentale in linea generale, proprio alla riconstituzione del simbiongia compromesso, nonostante l'ambito contrattuale della responsabilità”.

Rileggiunti i suddetti principi e precisato che gli istanti hanno agito in giudizio al fine di ottenere la risoluzione, rileggerò, ad avviso di questo giudice, i presupposti per dichiarare la risoluzione, in quanto la patologia diagnosticata all'istante e la prescrizione di sessanta giorni di “riposo dormiente” rientrano nell'elenco delle impossibilità sopravvenute, avendo reso impossibile l'utilizzazione della prestazione, e giustificano la risoluzione del contratto, con i conseguenti effetti restitutori.

Invero, nel caso di spese è emerso pacificamente dalla documentazione in atti e dalla mancata contestazione dei fatti da parte della convenuta che, gli istanti hanno acquistato due biglietti aerei tra Napoli/Malaga con partenza prevista per il giorno 12/05/2019 alle ore 21.00 e rientro a Napoli previsto per la data 19/05/2019 alle ore 17.15, pagando l'imbarco di € 150,52.

Inoltre, dalla certificazione medica depositaria (cfr....) risulta che lo stesso “gravida nel corso della XI settimana ... la gravidanza è complicata da minaccia d'aborto con perdita smaltiva per cui si richiedono giorni 60 (sessanta) di riposo ...”.

A ciò si aggiunge che parte convenuta non ha contestato la provenienza e autenticità del documento e l'esistenza della patologia fu attestata (cfr. comparsa di costituzione in primo grado), essendosi limitata ad affermare che “una gravidanza possa essere

considerata "a rischio" solamente dopo che sia stata dichiarata al seguito di approfonditi accertamenti medici...".

Inoltre, non può certo condividersi neppure la motivazione che la terapia indicata, "60 giorni di riposo", non impediva in alcun modo l'imbarco di parte attrice essendo il viaggio prenotato per motivi di relax.

Infatti, la prescrizione di sessanta giorni di riposo domiciliare esclude, di per sé, che il paziente possa affrontare un viaggio, per di più quale quello in esame; ciò prevede per raggiungere la destinazione, spostamenti (non di modesta durata) con diversi mezzi di locomozione; il che già è sufficiente a ritenere l'incompatibilità tra la patologia diagnosticata e il viaggio.

Rimane, tra l'altro, del tutto irrilevante la considerazione che un viaggio di piacere non comporti sforzi tali da compromettere la salute del turista; poiché, se è ovvio che il turista, di norma, non venga sottoposto ad eventi particolarmente stressanti durante un soggiorno e del pari pacifico che un viaggio con finalità turistica debba essere effettuato in condizioni fisiche che ne consentano la normale fruizione e il pieno godimento.

In conclusione, si ritiene che la diagnosi e il periodo di riposo domiciliare prescritto, che copre buona parte della durata del viaggio, costituiscono eventi imprevedibili e non imputabili alla viaggiatrice, ma da giustificare la risoluzione del contratto concluso tra la predetta ed il tour operator è una possibilità sopravvenuta.

In ragione del carattere unilaterale del pacchetto acquistato, che prevedeva un viaggio da condividere in compagnia del marito [REDACTED], la impossibilità sopravvenuta per la contrapposta [REDACTED] è idonea a giustificare la perdita di interesse in capo al marito, dovendosi qui ribadire che la "finalità turistica" non costituisce motivo irrilevante.

Del resto, inversamente opinando, i predetti finirebbero con l'usafruire di una presunzione diversa da quella patuita, che prevedeva, sempre nell'ottica dell'unilateralità del contratto e della condivisione della vacanza, anche la partecipazione della Sig.ra [REDACTED].

Ne discende che, per i motivi di cui innanzi, va dichiarata la risoluzione del contratto al sensi dell'art. 1463 c.c. e la convenuta RYANAIR DAC deve essere condannata alla restituzione della prestazione, e cioè della somma di € 150,52, in favore degli istanti.

In difetto di domanda, nulla spetta a titolo di interessi sulla suddetta somma (cfr. Cesa. n. 21195 del 5/11/2004: "In tema di obbligazioni pecuniarie, gli interessi possono essere attribuiti solo se la parte ne abbia fatto richiesta").

Nessuna altra somma va riconosciuta a titolo di risarcimento ulteriore in assenza di allegazione e prova.

Le spese di giudizio seguono la sociombenza e vanno liquidate, d'Ufficio, come in depositivo, tenendo conto della somma liquidata e delle relative tariffe per scaglioni, nonché dell'attività processuale svolta.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Napoli, definitivamente pronziando sulla domanda, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:

- 1) accoglie la domanda e, per l'effetto condanna la RYANAIR DAC, (già Ryanair Ltd), in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore degli istanti, della complessiva somma di € 150,52;
- 2) condanna, altresì, la suddetta condenuta al pagamento delle spese processuali che liquida nella complessiva somma di € 300,00, di cui € 60,00 per spese, € 240,00 per corrispetti professionali, oltre 15% per spese generali, IVA e C.R.A.

Sentenza esecutiva e lec.

Così deciso in Nap. 16, 23/02/2021


IL CANCER / 0001 GRIGORIO DI PACE
Dott. Luca Chirchia

DEPOSITATO IN GALLERIA

OGGI

15 MAR 2021

IL CANCER / 0001



University of Wisconsin-Madison
Department of Sociology